

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** l'articolo 243, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.952/2013 del 9 ottobre 2013 - Codice Doganale dell'Unione, che prevede che gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca;

**VISTO** l'art. 1, comma 316, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n.160 con il quale al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è stata istituita la zona franca interclusa di Taranto, disponendo che la relativa perimetrazione sia definita dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio ed approvata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il Decreto n.27/20 del 16 marzo 2020 dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio ed in particolare l'art.1 con cui è stata definita la perimetrazione della zona franca di Taranto costituita da undici lotti, pari ad una superficie di ettari 162,89, dei quali l'Autorità ha la disponibilità giuridica in forza del titolo giuridico specificato nella planimetria allegata al predetto decreto;

**VISTA** la nota prot. n.7996 del 15.04.2020 con la quale la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, a seguito del sopralluogo effettuato, ha rassegnato gli esiti di tale attività comunicando che per rendere operative le aree sopra individuate come zona franca interclusa sono necessarie attività di bonifica ambientale e la realizzazione opere infrastrutturali, specificando inoltre che sono nella piena disponibilità giuridica dell'Autorità di sistema portuale, in quanto gestiti in concessione, n.10 lotti, non essendosi ancora perfezionato l'iter per l'acquisizione del lotto n.11 al demanio marittimo;

**CONSIDERATO CHE** con comunicazione del 24 aprile 2020, prot. 5165, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio ha trasmesso nuovamente le planimetrie della zona franca, aggiornate con indicazione dei punti di entrata e di uscita, ed ha comunicato che per il procedimento tuttora in corso di acquisizione al demanio marittimo del lotto n.11 il Ministero dello Sviluppo economico ha già fornito il proprio assenso;

**RITENUTO CHE** si possa procedere all'approvazione della perimetrazione della zona franca interclusa di Taranto, nei termini proposti dalla richiamata Autorità di sistema Portuale, individuando le condizioni da rispettare per l'operatività della medesima,

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

A partire dalla data di adozione della presente determinazione viene approvata la perimetrazione della zona franca di Taranto, costituita da 11 lotti identificati nella planimetria allegata, come risulta nei 12 fogli parte integrante del presente provvedimento che riportano, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art.243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), l'indicazione dei punti di entrata e di uscita delle aree costituenti la zona franca.

### ARTICOLO 2

L'operatività della zona franca sarà determinata dalla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata una volta verificata la presenza delle opere infrastrutturali e definite le modalità per assicurare la vigilanza doganale ai punti di entrata e uscita delle aree costituenti la zona franca, come previsto dal paragrafo 3 dell'art.243 del CDU.

### ARTICOLO 3

Relativamente al lotto n.11, l'operatività di cui all'articolo 2 è altresì subordinata all'acquisizione della disponibilità giuridica da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

### ARTICOLO 4

E' individuata come autorità doganale competente per ogni altro procedimento previsto dall'art.244 del CDU l'Ufficio delle dogane di Taranto.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna